

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, ROSSI, SEGNANA, BEORCHIA,
BEVILACQUA, TRIGLIA e ROSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1981

Completamento della riforma della legislazione concernente i mercati mobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge deriva dallo stralcio della materia concernente il completamento della legislazione dei mercati mobiliari dal disegno di legge n. 250, d'iniziativa governativa (delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978, nonché per il completamento della riforma del diritto societario e della legislazione concernente i mercati mobiliari).

Lo stralcio era motivato dall'esigenza di consentire il completamento dell'*iter* legislativo nei tempi fissati per recepire alcune direttive comunitarie nel nostro diritto societario.

Lo scopo di questo disegno di legge è pertanto quello di completare il disegno di legge prospettato inizialmente dal Governo, riproponendo in modo più articolato e completo tutta la materia relativa alla legislazione dei mercati mobiliari.

L'attuale situazione che caratterizza il mercato finanziario italiano e, al suo interno, il mercato mobiliare e la borsa valori, rende

urgente e inderogabile il completamento della legislazione concernente i valori mobiliari.

Questo completamento deve avvenire secondo tre principali linee direttrici. Innanzi tutto, è necessario procedere ad un aggiornamento della legislazione concernente i valori mobiliari, in parte obsoleta e ampiamente stratificata nel tempo, mediante il superamento di norme e di istituti ormai non più idonei a permanere in un mercato per sua natura dinamico.

In secondo luogo, è necessario promuovere alcune innovazioni per consentire al mercato finanziario nazionale di recuperare quanto ancora lo separa da altri Paesi più avanzati, occupando per questa via il posto che giustamente spetta al nostro Paese nell'ambito dei Paesi più industrializzati.

Infine, questo disegno di legge si propone di recepire nell'ordinamento italiano le indicazioni contenute in numerosi documenti comunitari (direttive, raccomandazioni) in materia di mercato dei valori mobiliari, non perdendo mai di vista le priorità indicate nel documento conclusivo dell'Indagine parlamentare conoscitiva sul funzionamento delle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

borse valori in Italia (presentato alla Presidenza del Senato il 7 novembre 1977) e i punti qualificanti la dichiarazione di politica generale redatta dalla Federazione internazionale delle borse valori nel gennaio 1980 e inviata ai Governi di 23 Paesi, fra cui il nostro, per prospettare gli obiettivi a cui devono tendere le politiche finanziarie nazionali negli anni '80 per rivitalizzare i canali di finanziamento mobiliare.

Nell'intento di completare, col presente disegno di legge, la materia prospettata nel precedente disegno di legge n. 250, si è mantenuto lo strumento della delega, avendo però cura di articolare e prevedere in modo più puntuale i temi delegati, data la necessità di delimitare precisamente il campo di intervento governativo.

* * *

Allo scopo di contribuire in modo rilevante a far evolvere il sistema di finanziamento delle imprese, spinte dalla pressante esigenza di rafforzare e di riequilibrare la loro struttura finanziaria, l'articolo 1 del presente disegno di legge si propone di creare favorevoli condizioni per la diffusione dei titoli mobiliari fra i risparmiatori (punto 1 *a*), di disciplinare le offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione (punto 1 *b*), di incentivare l'accesso al mercato di nuovi titoli italiani ed esteri (punto 1 *e*) (rimuovendo, in quest'ultimo caso, gli ostacoli che ancora si frappongono alla com-

pleta integrazione del mercato europeo dei capitali), di disciplinare in modo più organico il regime di emissione e di circolazione di titoli mobiliari tradizionali (punto 1 *d*; *f*) e nuovi (punto 1 *e*; *g*).

Inoltre il presente disegno di legge si propone di risolvere il delicato problema della tutela degli azionisti di minoranza in occasione del trasferimento dei pacchetti di controllo (punto 3), anche mediante il ricorso alle offerte pubbliche di acquisto, opportunamente disciplinate (punto 2).

Un altro obiettivo che il presente disegno di legge intende perseguire è quello di integrare, aggiornandola, la legge 7 giugno 1974, n. 216, soprattutto per quanto concerne la Commissione nazionale per le società e la borsa (punto 4).

Infine, è stato considerato anche l'aspetto strutturale del mercato, mediante la delega di procedere alla modifica dell'organizzazione e del funzionamento della borsa valori e del mercato ristretto (punto 5) e alla chiara differenziazione delle funzioni di questi due mercati.

Agli articoli 2, 3 e 4 sono dettate norme per la realizzazione della delega legislativa, mediante la istituzione di una apposita Commissione parlamentare e di una speciale Commissione consultiva allo scopo di sottolineare il carattere di interdisciplinarietà che contraddistingue tutta la complessa materia della disciplina del mercato mobiliare e conferirle la necessaria organicità e coerenza sistematica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

1) modificare e integrare la disciplina dei titoli di finanziamento delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro struttura finanziaria attraverso l'accesso al risparmio:

a) creando favorevoli condizioni per una più ampia diffusione dei titoli di finanziamento, anche mediante agevolazioni tributarie, sia a favore dei soggetti emittenti, sia dei sottoscrittori;

b) prevedendo una adeguata disciplina degli organismi di intermediazione finanziaria per favorire un più diffuso collocamento dei titoli, anche attraverso la regolamentazione delle offerte pubbliche di vendita (OPV) e delle offerte pubbliche di sottoscrizione (OPS);

c) incentivando, anche mediante eventuali agevolazioni tributarie e sgravi di oneri amministrativi, l'ammissione alla quotazione ufficiale alla borsa valori e al mercato ristretto sia di titoli italiani, sia di titoli esteri, promuovendo, in quest'ultimo caso, il superamento di vincoli che ancora contrastano la completa integrazione dei mercati di capitali, almeno nell'ambito della Comunità economica europea;

d) disciplinando in modo più organico il regime di autorizzazione delle emissioni dei titoli di finanziamento;

e) integrando la disciplina delle obbligazioni convertibili, mediante la regolamentazione del procedimento indiretto di emissione;

f) integrando la disciplina delle azioni di risparmio per quanto riguarda l'emis-

sione anche da parte delle società con titoli negoziati al mercato ristretto e le condizioni di ammissione e permanenza alla quotazione, in caso di cancellazione della corrispondente azione ordinaria;

g) disciplinando nuovi strumenti finanziari, con particolare riferimento ai certificati di partecipazione, ai certificati di deposito, alle accettazioni bancarie e alla carta commerciale, mediante una specifica regolamentazione delle condizioni di negoziabilità e di quotabilità;

2) disciplinare le offerte pubbliche di acquisto e di scambio, tenuto conto dei principi ispiratori della legge 7 giugno 1974, n. 216, con particolare riferimento alla tempestività e alla completezza dell'informazione dei destinatari dell'offerta e alla tutela del mercato nazionale dei valori mobiliari per finalità di politica economica;

3) assicurare adeguatamente la tutela degli azionisti e dei loro diritti di informazione e patrimoniali, in occasione del trasferimento dei pacchetti di controllo delle società con azioni quotate alla borsa valori o al mercato ristretto, anche ricorrendo alla procedura pubblica di acquisto;

4) modificare e integrare la disciplina contenuta nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per quanto riguarda la Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) definendo la sua posizione autonoma nei confronti del Ministero del tesoro;

b) precisando i suoi poteri ispettivi e di organo destinatario e propulsore della informativa delle società con titoli ufficialmente quotati alla borsa valori e al mercato ristretto e di altre categorie di società, quali le finanziarie e le fiduciarie, ancorchè i loro titoli non siano quotati;

c) regolamentando lo *status* del personale, mediante l'istituzione di un apposito ruolo e l'agganciamento al contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia;

d) promuovendo la delega di funzioni tecniche agli organi di borsa locali;

5) modificare la disciplina relativa alla organizzazione e al funzionamento delle borse valori e dei mercati ristretti, in modo da:

a) riordinare le strutture locali e le relative competenze, sottolineando il ruolo tecnico degli organi locali di borsa;

b) rendere la disciplina dell'intermediazione in valori mobiliari più aderente alle esigenze di funzionalità del mercato, anche attraverso una più ampia articolazione delle funzioni professionali dell'agente di cambio e lo svolgimento della sua attività in forma societaria;

c) riconsiderare la disciplina dei mercati ristretti nel senso di definire e caratterizzare in modo più adeguato la loro funzione rispetto a quella delle borse valori.

Art. 2.

I decreti di cui all'articolo precedente sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, sentito il parere, da esprimersi entro il 30° giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e da 15 deputati, nominati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee.

Art. 3.

È istituita, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione consultiva per assistere il Governo nella predisposizione e nel coordinamento delle iniziative e degli interventi concernenti la disciplina del mercato mobiliare. La Commissione provvede in particolare a presentare al Presidente del Consiglio proposte

relative alle norme delegate di cui al precedente articolo 1.

La Commissione è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante della Consob, da un agente di cambio e da non più di cinque esperti in materie giuridiche, fiscali e finanziarie.

I componenti la Commissione consultiva sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne determina anche l'indennità, anche in deroga ad ogni contraria disposizione degli ordinamenti di appartenenza.

La Commissione è costituita per la durata di un anno.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3 si provvede per l'anno 1981 a carico del capitolo 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.